

CONDIZIONI GENERALI HITACHI ENERGY PER L'ACQUISTO DI SERVIZI IN SITO (2023-1 ITALIA)

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Nel presente documento, i seguenti termini avranno il seguente significato:

Affiliata: una qualsiasi società che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da, o è sotto il controllo comune di una Parte;

Appaltatore: Hitachi Energy Italy S.p.A., la Parte che ordina la fornitura dei Servizi al Subappaltatore;

Beni di Progetto: il materiale, i componenti, i macchinari, le attrezzature, le forniture e gli altri beni consegnati da terzi per il completamento del Progetto e definiti nel Subappalto;

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali per l'Acquisto dei Servizi in Sito Hitachi Energy (2023-1 Italia);

Condizioni Speciali: i termini e le condizioni di contratto concordate tra le Parti in relazione al Subappalto in deroga, parziale modifica e/o in aggiunta alle Condizioni Generali;

Cliente: la persona fisica o giuridica che ha assunto o assumerà l'Appaltatore per l'esecuzione del Progetto;

Contratto Principale: il contratto tra Cliente e l'Appaltatore in relazione al Progetto;

Cronoprogramma: il periodo per il completamento dei Servizi come specificato nel Subappalto;

Data di entrata in vigore: il giorno in cui il Subappalto entra in vigore, come indicato nel Subappalto;

Dati dell'Appaltatore: ogni dato e informazione, inclusi i Dati Personali, acquisito dal Subappaltatore in relazione al o durante l'esecuzione del Subappalto, a prescindere dal fatto che tali dati o informazioni riguardino l'Appaltatore, le sue Affiliate o i rispettivi clienti o fornitori;

Dati Personali: qualsiasi dato o informazione di una persona fisica identificata o identificabile;

Incidente Informatico: ogni incidente che ha un impatto sull'Appaltatore e/o su Dati dell'Appaltatore e consiste in/riguarda (a) un accesso a, acquisizione di, divulgazione di, uso di, danno a, perdita di, distruzione di informazioni non autorizzata (sia essa effettuata in maniera non autorizzata, accidentalmente o per uno scopo non autorizzato); o (b) nella compromissione del sistema di sicurezza informatica del Subappaltatore; (c) il sistema di sicurezza del Subappaltatore o dell'Appaltatore; (d) la ricezione di qualsiasi reclamo, comunicazione o notifica riguardante (i) l'utilizzo di informazioni da parte del Subappaltatore o (ii) l'ottemperanza da parte del Subappaltatore ai sistemi e ai principi in materia di protezione dei dati;

Ordine: l'ordine dell'Appaltatore emesso nei confronti del Subappaltatore per l'acquisto dei Servizi;

Parte: L'Appaltatore o il Subappaltatore e congiuntamente le Parti;

Prezzo di Subappalto: il prezzo che deve essere pagato dall'Appaltatore al Subappaltatore come specificato nel Subappalto;

Progetto: il progetto che sarà eseguito dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto Principale;

Servizi: i servizi che devono essere forniti dal Subappaltatore in Sito come specificati nel Subappalto e che possono includere la supervisione dei lavori civili e di installazione, la messa in servizio e il collaudo dei Beni di Progetto e tutti gli altri impegni, obblighi e responsabilità del Subappaltatore specificati nel Subappalto, comprese tutte le attrezzature;

Sito: il luogo in cui il Subappaltatore dovrà eseguire i Servizi;

Subappalto: il contratto scritto, e/o l'Ordine, comprendente:

- Documento di esecuzione del subappalto,

- Condizioni Speciali,
- Condizioni Generali,
- Allegati,

che è accettato dal Subappaltatore e dall'Appaltatore. Il Subappalto si intenderà accettato dal Subappaltatore con l'esecuzione dello stesso in tutto o in parte;

Subappaltatore: la parte che presta i Servizi all'Appaltatore;

Variante d'Ordine: una modifica al Subappalto tale da alterare il Cronoprogramma, ridurre, aggiungere o modificare in altro modo i Servizi o parti di essi.

1.2 Ogni riferimento al termine "articolo/i" si riferisce agli articoli delle Condizioni Generali.

1.3 I titoli degli articoli sono inclusi unicamente per convenienza e non incidono sull'interpretazione delle Condizioni Generali.

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

2.1 Il Subappalto, ivi incluse le Condizioni Generali, contiene gli unici termini e condizioni contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale tra l'Appaltatore e il Subappaltatore.

2.2 Le condizioni di contratto inviate dal Subappaltatore unitamente a o contenute nelle offerte, conferme, accettazioni, specifiche o altri documenti simili emessi dal Subappaltatore non formeranno parte del Subappalto e il Subappaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi diritto che potrebbe esercitare in virtù di tali termini o condizioni.

2.3 Qualsiasi modifica al Subappalto deve essere convenuta per iscritto.

3. RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE

3.1 Il Subappaltatore dovrà eseguire i Servizi:

3.1.1 in conformità con le leggi e regolamenti applicabili e ogni altro provvedimento applicabile ai Servizi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, statuti, ordinanze, permessi o approvazioni di qualsiasi autorità statale, regionale, locale e di ogni altro ente competente (collettivamente "Leggi Applicabili"), e manleverà e terrà indenne l'Appaltatore da tutte le sanzioni e responsabilità per il mancato rispetto di tali Leggi Applicabili. Nella misura in cui le Leggi Applicabili stabiliscano delle linee guida di natura non vincolante, il livello di conformità che deve essere raggiunto dal Subappaltatore deve essere in linea con i più elevati standard professionali generalmente accettate/applicabili nel settore industriale di riferimento del Subappaltatore. Il Cronoprogramma e il Prezzo del Subappalto possono essere modificati per tener conto di qualsiasi aumento o diminuzione dei costi del Subappalto o del ritardo causato da una modifica delle Leggi Applicabili che influisca materialmente sull'adempimento degli obblighi del Subappaltatore ai sensi del Subappalto, a condizione e nella misura in cui, tuttavia, che le summenzionate modifiche nel Cronoprogramma e nel prezzo siano concesse anche all'Appaltatore dal Cliente nell'ambito Contratto Principale (in relazione ai Servizi);

3.1.2 in conformità con le istruzioni del Subappalto e dell'Appaltatore;

3.1.3 in modo tale che siano esenti da difetti e non soggetti a diritti di terzi;

3.1.4 nelle date specificate nel Cronoprogramma;

3.1.5 nella quantità specificata nel Subappalto; e

3.1.6 da personale (ivi inclusi ingegneri, capisquadra e operai) qualificato, esperto e competente, allocato al Subappalto in numero necessario per la corretta e tempestiva esecuzione dei Servizi.

3.2 Il Subappaltatore non potrà sostituire o modificare alcuno dei Servizi senza la preventiva approvazione scritta dell'Appaltatore.

3.3 Il Subappaltatore potrà accedere al Sito solo previa approvazione scritta dell'Appaltatore. Quest'ultimo concederà al Subappaltatore l'accesso alle rispettive parti del Sito (come eventualmente richiesto in conformità al Cronoprogramma) per consentire al Subappaltatore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Subappalto. Il Subappaltatore non potrà svolgere alcuna attività lavorativa sul Sito senza che l'Appaltatore abbia prima verificato il rispetto dei Requisiti HSE.

3.4 Il Subappaltatore dovrà collaborare con l'Appaltatore al fine di organizzare ed eseguire i Servizi in modo da evitare conflitti o interferenze con il lavoro svolto da terze parti presso il Sito.

3.5 Il Subappaltatore coordinerà l'esecuzione dei Servizi con l'organo di gestione del Sito dell'Appaltatore, tenendo conto delle condizioni del Sito. Il Subappaltatore dovrà fornire tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei Servizi, ivi inclusa ogni strumentazione specifica, e i ricambi e materiali di consumo necessari. A scanso di equivoci, con strumentazioni speciali si devono intendere tutti gli strumenti necessari per lavorare sulla strumentazione dei Servizi e le apparecchiature di controllo e gli strumenti necessari per installare, impostare e configurare i sistemi di controllo e i trasmettitori forniti con i Beni di Progetto. Tutti i pezzi di ricambio, gli strumenti speciali e i materiali di consumo diventeranno di proprietà dell'Appaltatore.

3.6 Il Subappaltatore dovrà ottenere, a proprie spese, tempestivamente tutti i permessi, le licenze, i visti e le approvazioni necessarie per consentire al proprio personale di eseguire i Servizi in conformità con il Cronoprogramma. Il personale del Subappaltatore deve rispettare le istruzioni e/o le restrizioni in materia di sicurezza applicate a trasferte e viaggi relative a ogni Paese, che verranno fornite dall'Appaltatore. Il Subappaltatore dovrà impiegare e fornire un numero sufficiente di personale competente ed esperto per l'esecuzione dei Servizi. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà rimuovere immediatamente qualsiasi dipendente che, a discrezione dell'Appaltatore, abbia una condotta scorretta o sia incompetente o negligente. Il dipendente rimosso sarà sostituito entro quindici (15) giorni di calendario da un sostituto in possesso dei requisiti di competenza previsti dal Subappalto. Il Subappaltatore sosterrà tutti i costi relativi a tale rimozione e sostituzione.

3.7 Il Subappaltatore dichiara di aver valutato e di ritenere adeguate le specifiche del Sito e tutti gli ulteriori aspetti del Progetto, nella misura in cui influiscono sulla prestazione dei Servizi. Il Subappaltatore dichiara inoltre di aver valutato e di ritenere adeguati le modalità di accesso al Sito, l'alloggio per i dipendenti qualora sia necessario, l'entità e a natura dei lavori e dei materiali necessari per l'esecuzione dei Servizi, e che abbiamo considerato tutti questi aspetti nella determinazione del Prezzo del Subappalto.

3.8 L'Appaltatore può richiedere al Subappaltatore di nominare e utilizzare un subfornitore locale per fornire Servizi nel Paese del Sito e di stipulare il relativo contratto di fornitura di servizi con tale subfornitore. Se il Subappaltatore sottoscrive il suddetto contratto, il Subappaltatore dovrà altresì garantirlo all'Appaltatore che si assumerà la responsabilità del coordinamento dei propri doveri e obblighi ai sensi del Subappalto con quelli del subfornitore (ai sensi del summenzionato contratto di subfornitura). Il Subappaltatore dovrà altresì garantire che il subfornitore fornisca i Servizi ed esegua tutti i lavori accessori e/o altrimenti necessari al fine di garantire che i Beni di Progetto siano conformi ai requisiti del Subappalto.

3.9 Il Subappaltatore sarà responsabile di tutte le attività svolte dai propri dipendenti in relazione al Subappalto. In particolare:

3.9.1 Il Subappaltatore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro o malattia che possa colpire i propri dipendenti in relazione al Subappalto;

3.9.2 Le Parti convengono che il Subappalto non implica l'insorgere di alcun rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e il

Subappaltatore, o tra l'Appaltatore e i dipendenti del Subappaltatore addetti all'esecuzione del Subappalto. L'Appaltatore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla normativa in materia di impiego, previdenza sociale o tassazione applicabile al Subappaltatore e ai suoi dipendenti addetti all'esecuzione del Subappalto;

3.9.3 Il Subappaltatore assumerà alle proprie dipendenze tutto il personale necessario ai fini dell'esecuzione del Subappalto, il quale in nessun caso potrà essere considerato alle dipendenze dell'Appaltatore;

3.9.4 Il Subappaltatore sarà l'unico ed esclusivo responsabile per qualsiasi domanda, pretesa, reclamo e/o azione legale promossa dai propri dipendenti e manleverà e terrà indenne l'Appaltatore da ogni pretesa, domanda, reclamo, procedimento, azione, multa, perdita, costo, danno o spesa derivante da o relativa a tali domande, pretese, reclami e/o azioni legali e/o da qualsiasi inadempimento alle Leggi Applicabili. Il Subappaltatore si impegna a comparire in tribunale a proprie spese se richiesto dall'Appaltatore, riconoscendo il suo status di datore di lavoro unico ed esclusivo e a fornire all'Appaltatore tutta la documentazione richiesta e/o necessaria per garantire un'adeguata difesa legale dell'Appaltatore in sede giudiziale.

3.9.5 L'Appaltatore è autorizzato ad effettuare tutti i pagamenti dovuti ai dipendenti del Subappaltatore addetti al Subappalto, al fine di evitare azioni legali, pegni o altri gravami. Tali pagamenti possono essere effettuati trattenendo i crediti del Subappaltatore, tramite compensazione o in qualsiasi altro modo. Il Subappaltatore dovrà fornire qualsiasi supporto richiesto dall'Appaltatore in relazione a tali pagamenti e indennizzare l'Appaltatore per tutti i pagamenti effettuati direttamente dall'Appaltatore.

4. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE ("HSE")

4.1 Il Subappaltatore dovrà attenersi e garantire il rispetto da parte di tutti i propri dipendenti di tutti i requisiti HSE, come definiti nelle Condizioni Speciali e di tutte le Leggi Applicabili in materia di HSE (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il D. lgs. 81/2008 e successive modifiche) ("Requisiti HSE").

4.2 La conformità del Subappalto ai Requisiti HSE dovrà essere garantita dal Subappaltatore in tutte le fasi di esecuzione del Subappalto, ivi incluse le attività di gestione e supervisione. Il Subappaltatore nominerà, previa approvazione dell'Appaltatore, un HSE Manager e un Site Manager, debitamente qualificati, per l'intera durata del Subappalto. Alla Data di entrata in vigore, il Subappaltatore dovrà fornire prova all'Appaltatore della certificazione professionale attestante la sussistenza dei requisiti professionali richiesti dal Subappalto per l'HSE Manager e il Site Manager. L'HSE Manager e il Site Manager avranno la responsabilità e l'autorità per il coordinamento e l'attuazione dei piani di sicurezza previsti dal Subappalto e dalle Leggi Applicabili. L'HSE Manager e il Site Manager devono comunicare direttamente con il rappresentante dell'Appaltatore.

4.3 Il Subappaltatore deve destinare all'esecuzione del Subappalto risorse sufficienti e qualificate per adempiere ai propri obblighi in materia di HSE. L'allocazione delle risorse deve essere rivista periodicamente dal Subappaltatore e condivisa con l'Appaltatore per garantire che i Requisiti HSE possano essere soddisfatti per tutta la durata del Subappalto. Il Subappaltatore dovrà garantire che tutto il personale addetto al Subappalto abbia ricevuto una formazione sui Requisiti HSE adeguata prima di essere autorizzato a lavorare sul Sito. Il Subappaltatore deve disporre di ingegneri, funzionari e consulenti HSE con qualifiche manageriali per supportare la gestione operativa durante l'intera prestazione dei Servizi. Il Subappaltatore rimuoverà immediatamente dal Sito qualsiasi persona che, a insindacabile giudizio dell'Appaltatore, non rispetti i Requisiti HSE.

4.4 Per tutta la durata del Subappalto, si terranno regolari riunioni in materia HSE tra l'Appaltatore e il personale del

Subappaltatore secondo un programma di riunioni da concordare tra le Parti e/o previa ragionevole richiesta dell'Appaltatore. Il Subappaltatore terrà anche riunioni periodiche HSE a livello direttivo, che coinvolgono i rappresentanti dei dipendenti. I verbali di tutte le riunioni devono essere conservati ed essere resi prontamente disponibili per la verifica da parte dell'Appaltatore, previa richiesta scritta. Oltre a queste riunioni periodiche, il Subappaltatore organizzerà riunioni ad hoc per questioni specifiche inerenti all'attività di progettazione, costruzione o installazione, ai fini dell'identificazione e della valutazione dei rischi relativi all'attività e/o alle potenziali conseguenze sul Progetto.

4.5 Il Subappaltatore dovrà eseguire il monitoraggio quotidiano delle attività del Sito, tramite proprio il personale di supervisione operante nel Sito, come parte integrante dei Servizi. Ispezioni giornalieri informali del Sito dovranno essere condotte regolarmente dal Subappaltatore durante ogni turno, per garantire che tutte le attività siano conformi ai Requisiti HSE. Il Subappaltatore parteciperà attivamente a tutti i forum, le riunioni, le ispezioni e le iniziative in materia HSE promosse da Hitachi Energy in relazione al Subappalto.

4.6 Il Subappaltatore sarà l'unico responsabile della salute e della sicurezza di tutti i suoi dipendenti presso il Sito e informerà immediatamente l'Appaltatore e l'autorità competente, se necessario, del verificarsi di qualsiasi incidente o mancato incidente ("near-miss") o in Sito o nei pressi del Sito o in altro modo connesso alla prestazione dei Servizi. Entro ventiquattro (24) ore dal verificarsi di tale incidente o near-miss, il Subappaltatore fornirà all'Appaltatore una relazione scritta preliminare, che sarà seguita entro i successivi quattordici (14) giorni di calendario da una relazione finale. Quando richiesto dall'Appaltatore o previsto dalla legge, il Subappaltatore deve anche fornire tale relazione all'autorità competente. Questa procedura non esonera il Subappaltatore dall'obbligo di proteggere le persone, l'ambiente e i luoghi dalle conseguenze derivanti da inadempimento del Subappalto.

4.7 Il Subappaltatore dovrà, se richiesto dall'Appaltatore, far eseguire una visita medica ai suoi dipendenti prima dell'arrivo in Sito e fornire all'Appaltatore i risultati di tale esame, a meno che tale disposizione non violi le Leggi Applicabili. L'Appaltatore si riserva il diritto, per motivi medici, di negare al personale del Subappaltatore l'accesso al Sito.

4.8 Il Subappaltatore dovrà mantenere pulita, ordinata e garantire la sicurezza dell'intera area nella quale svolgerà le sue operazioni e porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di consentire un'esecuzione ordinata dei Servizi. Eventuali rifiuti, materiali di scarto, detriti di qualsiasi natura generati dall'esecuzione dei Servizi devono essere sistematicamente rimossi dalle aree di lavoro e il Subappaltatore sarà responsabile dello smaltimento del materiale in accordo alle Leggi Applicabili HSE (come definite nelle Condizioni Speciali) e a ogni altra normativa applicabile. Inoltre, il Subappaltatore dovrà immagazzinare, trasportare, trattare e rimuovere verso, presso e dal Sito qualsiasi sostanza o materiale che possa causare danni (ivi compresi danni all'ambiente) nel modo più sicuro e in conformità alle Leggi Applicabili. Inoltre, il Subappaltatore dovrà rimuovere dal Sito tutte le sue attrezzature e materiali infiammabili o che possano costituire un pericolo di incendio. Se il Subappaltatore non adempie immediatamente alle istruzioni scritte dell'Appaltatore o di qualsiasi ente competente per la rimozione di qualsiasi materiale dal Sito, l'Appaltatore provvederà alla rimozione di tali materiali a rischio e spese del Subappaltatore.

4.9 Il Subappaltatore dovrà comunicare all'Appaltatore tutti i materiali pericolosi (secondo la definizione contenuta nelle Leggi Applicabili) da utilizzare per l'esecuzione del Subappalto. Il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore copia di tutte le schede di sicurezza dei materiali pericolosi e fornire eventuali ed appropriate istruzioni speciali di utilizzo entro e non oltre dieci (10) giorni di calendario prima dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi.

4.10 Il Subappaltatore comunicherà tempestivamente all'Appaltatore il proprio piano di verifiche ("audit") e ispezioni, al fine di consentire all'Appaltatore di partecipare a tali audit e ispezioni se l'Appaltatore lo desidera. Inoltre, l'Appaltatore avrà il diritto di effettuare i propri audit HSE presso il Sito durante tutte le fasi di esecuzione delle Opere con il fine di valutare il rispetto da parte del Subappaltatore ai Requisiti HSE. Il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore tutte le risorse, la documentazione e l'assistenza necessari, ai fini dell'esecuzione di tali audit.

4.11 L'Appaltatore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del Subappalto o di ogni sua parte, ivi incluso il diritto di differire l'esecuzione di qualsiasi lavoro connesso al Subappalto, per i tempi e con le modalità ritenute necessarie dall'Appaltatore (i) al fine di garantire una corretta applicazione dei Requisiti HSE durante l'esecuzione di tali lavori o (ii) a causa di qualsiasi inadempimento da parte del Subappaltatore dei Requisiti HSE. Nei casi previsti ai punti (i) e (ii) summenzionati il Subappaltatore sosterrà tutti i costi e sarà responsabile per il ritardo derivante da tale sospensione. Fatti salvi eventuali altri diritti o rimedi previsti in suo favore ai sensi della legge o del Subappalto, l'Appaltatore avrà il diritto di risolvere il Subappalto in accordo a quanto previsto all'articolo 15.2.

4.12 Il Subappaltatore deve garantire che i suoi subappaltatori siano soggetti a e rispettino gli stessi Requisiti HSE applicabili al Subappaltatore.

5. VARIANTI D'ORDINE

5.1 L'Appaltatore può emettere Varianti d'Ordine, utilizzando il modulo fornito negli allegati, al fine di modificare il Cronoprogramma, o per modificare, ridurre, aggiungere o emendare in altro modo i Servizi o parte di essi. Il Subappaltatore eseguirà tali Varianti d'Ordine solo dopo aver ricevuto una specifica Variante d'Ordine scritta e continuerà in ogni caso ad essere vincolato dalle disposizioni del Subappalto. Il valore di ciascuna Variante d'Ordine sarà quindi aggiunto o detratto dal Prezzo di Subappalto, a seconda dei casi e sarà determinato sulla base dei prezzi unitari concordati nel Subappalto. La Variante d'Ordine dovrà, a seconda dei casi, indicare le variazioni temporali in virtù delle quali il Cronoprogramma dovrà essere abbreviato o prorogato.

5.2 Il Subappaltatore non potrà posticipare o ritardare l'esecuzione di una Variante d'Ordine nel caso di controversie sulla stessa, o nel caso in cui non sia stato ancora raggiunto un accordo tra le Parti sugli effetti della Variante d'Ordine sul Prezzo del Subappalto e/o sul Cronoprogramma.

6. PRESTAZIONI DEI SERVIZI

6.1 Il Subappaltatore dovrà eseguire i Servizi e rispettare il Cronoprogramma in conformità al Subappalto. Un'esecuzione parziale dei Servizi non è accettata a meno che non sia confermata o richiesta per iscritto dall'Appaltatore.

6.2 Il Subappaltatore sottoporrà all'approvazione dell'Appaltatore un piano lavori dettagliato per l'esecuzione del Subappalto (comprensivo delle milestones di progetto concordate e del dettaglio dei lavori con la relativa durata, delle risorse pianificate per l'esecuzione dei Servizi secondo quanto specificato nel Subappalto) e assisterà e coopererà con l'Appaltatore in tutti gli aspetti di programmazione e pianificazione.

6.3 Salvo diversa richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà relazionare l'Appaltatore almeno settimanalmente nella forma richiesta dall'Appaltatore sullo stato di avanzamento dei Servizi. Il Subappaltatore dovrà informare l'Appaltatore con congruo anticipo, ogniqualvolta ravvisi il rischio che i Servizi possano subire interferenze o essere accidentalmente ritardati a causa dell'esecuzione simultanea di lavori da parte di terzi. Tale relazione deve essere fornita all'Appaltatore entro cinque (5) giorni di calendario dalla fine del mese oggetto della relazione. Se l'esecuzione dei Servizi è in ritardo rispetto al Cronoprogramma il Subappaltatore dovrà presentare per iscritto un piano di recupero specificando le attività proposte per recuperare il ritardo e conformarsi alle tempistiche del

Cronoprogramma. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà fornire tutte le informazioni relative all'esecuzione dei Servizi. L'Appaltatore si riserva il diritto di trattenere i pagamenti previsti dal Subappalto se il Subappaltatore non presenta alcuna relazione o segnalazione ai sensi del presente articolo.

6.4 Il Subappaltatore dovrà fornire, entro e non oltre la Data di entrata in vigore, i codici delle tariffe doganali dello Stato di spedizione e degli Stati di origine dei beni che debbano essere forniti in connessione ai Servizi. Per attrezzature, materiali e beni da fornire/utilizzare in connessione ai Servizi che siano sottoposti a controllo doganali, il Subappaltatore dovrà indicare i codici nazionali di controllo delle esportazioni e, se le succitate attrezzature, materiali o beni sono soggette alle normative sull'esportazione applicate negli Stati Uniti, dovranno essere indicati i codici di classificazione del controllo sulle esportazioni US (ECCN) e/o i codici di classificazione dei regolamenti sul traffico internazionale di armi (ITAR). Le prove dell'origine preferenziale nonché le dichiarazioni di conformità e i timbri dello Stato di spedizione o di destinazione devono essere presentate senza essere richiesti, mentre i certificati di origine verranno presentati solo su richiesta.

7. RITARDATA CONSEGNA

7.1 Se il Subappaltatore non rispetta il Cronoprogramma, l'Appaltatore si riserva il diritto di ordinare per iscritto al Subappaltatore di accelerare l'esecuzione dei Servizi. Il Subappaltatore dovrà adottare le misure indicate dall'Appaltatore per accelerare le proprie attività, in modo da completare la prestazione dei Servizi, o della parte interessata dall'accelerazione, nei tempi previsti dal Cronoprogramma. Il Subappaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento aggiuntivo per l'adozione di tali misure. Il Subappaltatore dovrà informare l'Appaltatore per iscritto di ogni ritardo, entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi, indicandone la causa e fare quanto in suo potere per ridurre al minimo o mitigare i costi e le conseguenze derivanti da tale ritardo.

7.2 Se il Subappaltatore non esegue i Servizi secondo le tempistiche previste dal Cronoprogramma, il Subappaltatore dovrà pagare all'Appaltatore le penali da ritardo nella percentuale specificata nel Subappalto. Il Subappaltatore dovrà pagare le penali immediatamente dopo la ricezione di richiesta scritta o di fattura da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore si riserva il diritto di detrarre l'importo delle penali da eventuali pagamenti dovuti o che potrebbero essere dovuti al Subappaltatore, fermo restando il diritto a ogni altro metodo di recupero delle penali. Il pagamento delle penali non esonererà il Subappaltatore da nessuno dei suoi obblighi o responsabilità ai sensi del Subappalto.

7.3 Se il ritardo nella fornitura dei Servizi è tale che l'Appaltatore ha maturato il diritto al pagamento dell'importo massimo delle penali come previsto dal Subappalto e se i Servizi in ritardo non sono ancora stati eseguiti (anche parzialmente), l'Appaltatore può richiedere per iscritto l'esecuzione dei Servizi entro un ultimo ragionevole periodo (non inferiore a una settimana).

7.4 Se il Subappaltatore non esegue i Servizi entro il summenzionato periodo, l'Appaltatore si riserva il diritto di:

7.4.1 risolvere il Subappalto ai sensi dell'Articolo 15 (Recesso e Risoluzione);

7.4.2 rifiutare qualsiasi successiva prestazione dei Servizi;

7.4.3 ottenere dal Subappaltatore il rimborso di eventuali costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Appaltatore per ottenere i Servizi da un altro subappaltatore; e/o

7.4.4 ottenere, in aggiunta alla liquidazione delle penali ai sensi dell'Articolo 7, il risarcimento dei danni (ivi inclusi costi, perdite e spese) sofferti dall'Appaltatore a causa del ritardo del Subappaltatore.

7.5 L'Appaltatore avrà anche il diritto di risolvere il Subappalto mediante comunicazione scritta al Subappaltatore, se alla luce delle circostanze, risulta chiaro che si verificherà un ritardo

nell'esecuzione dei Servizi che darebbe diritto all'Appaltatore all'importo massimo delle penali stabilito dal Subappalto.

8. MONITORAGGIO E ACCETTAZIONE DEI SERVIZI

8.1 Il Subappaltatore dovrà consentire, in qualsiasi momento, all'Appaltatore e/o ai suoi rappresentanti autorizzati di monitorare l'esecuzione dei Servizi.

8.2 Malgrado qualsiasi monitoraggio, il Subappaltatore rimarrà pienamente responsabile della conformità dei Servizi al Subappalto. Tale responsabilità del Subappaltatore rimarrà ferma indipendentemente dall'esercizio (o meno) da parte dell'Appaltatore del proprio diritto di monitoraggio. A scanso di equivoci, il monitoraggio dei Servizi da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti autorizzati non esonererà il Subappaltatore né limita in alcun modo le garanzie o la responsabilità del Subappaltatore.

8.3 L'Appaltatore avrà diritto a un periodo di tempo ragionevole dalla data di completamento dei Servizi, per verificare la loro conformità al Subappalto ai fini dell'accettazione degli stessi. Tale periodo di tempo ragionevole sarà determinato, a seconda dei casi, avendo riguardo agli specifici requisiti dei Servizi, a eventuali vizi nella prestazione e alle altre circostanze che hanno inciso sulla fornitura dei Servizi.

9. SOSPENSIONE DEL SUBAPPALTO

9.1 L'Appaltatore può, a propria discrezione, sospendere l'esecuzione del Subappalto in qualsiasi momento per un periodo di novanta (90) giorni di calendario in totale senza che al Subappaltatore sia dovuto alcun compenso o costo. Nel caso in cui la sospensione si prolunghi oltre i novanta (90) giorni di calendario, l'Appaltatore rimborserà al Subappaltatore i ragionevoli costi diretti sostenuti e causati da tale sospensione, come i costi di protezione e stoccaggio e di assicurazione sostenuti. In caso di sospensione il termine temporale concordato per l'esecuzione del Subappalto (o della parte interessata dalla sospensione) previsto dal Cronoprogramma sarà prorogato di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.

9.2 Se la sospensione del Subappalto è causata o richiesta dal Cliente, il Subappaltatore avrà diritto solo a un compenso nei termini specificati nel Subappalto e nella misura in cui sia stato preventivamente pagato dal Cliente all'Appaltatore.

9.3 Il Subappaltatore dovrà sospendere l'esecuzione del Subappalto o di parte di esso, ivi incluso il rinvio della prestazione dei Servizi, per i tempi e con le modalità ritenute necessarie dall'Appaltatore (i) al fine di garantire una corretta applicazione dei Requisiti HSE, o (ii) a causa di qualsiasi inadempimento del Subappaltatore. Il Subappaltatore si assume tutti i costi ed è responsabile per il ritardo derivante da tale sospensione.

9.4 Il Subappaltatore non potrà sospendere l'esecuzione del Subappalto a propria discrezione.

10. FORZA MAGGIORE

10.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi ritardo o mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi del Subappalto se il ritardo o l'inadempimento derivano da un evento di Forza Maggiore, a condizione che la Parte interessata informi l'altra Parte dell'evento di Forza Maggiore entro cinque (5) giorni di calendario dal verificarsi di tale evento.

10.2 Per Forza Maggiore si intende il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi, a condizione che tali eventi siano imprevedibili e al di fuori del controllo della Parte colpita: inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, guerra (dichiarata o meno) o terrorismo.

10.3 La Parte interessata fornirà aggiornamenti continui sull'evolversi della situazione di Forza Maggiore e sulle misure adottate per mitigare il ritardo e, in ultima analisi, avrà diritto per tale ritardo solo a una proroga dei termini previsti nel Cronoprogramma, ma non a un compenso monetario. Ciascuna Parte si impegna a fare quanto ragionevolmente in proprio

potere per ridurre al minimo gli effetti dell'evento di Forza Maggiore.

10.4 Se un evento di Forza Maggiore supera i dodici (12) mesi di durata, ciascuna delle Parti può risolvere immediatamente il Subappalto mediante notifica scritta all'altra Parte, senza alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte.

11. GARANZIA E RIMEDI

11.1 Il Subappaltatore garantisce che i Servizi:

11.1.1 sono conformi al Subappalto, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le relative specifiche tecniche e le responsabilità del Subappaltatore come definite negli articoli 3 e 4;

11.1.2 sono idonei allo scopo del Progetto, espressamente o implicitamente identificato nel Subappalto; e

11.1.3 sono conformi alle buone pratiche ingegneristiche.

11.2 Il periodo di garanzia avrà una durata di trentasei (36) mesi e decorrerà dall'accettazione dei Servizi.

11.3 In caso di violazione delle garanzie previste all'articolo 11.1, l'intero periodo di garanzia di cui all'Articolo 11.2 ricomincerà a partire dalla data della comunicazione scritta del Cliente e/o dell'Appaltatore nella quale venga indicato che i Servizi non sono più difettosi o non-conformi alle garanzie previste dall'articolo 11.1.

11.4 In caso di mancato rispetto della presente garanzia, o di qualsiasi altro inadempimento del Subappalto, l'Appaltatore potrà far valere, a propria discrezione, anche cumulativamente, i seguenti rimedi (a spese del Subappaltatore):

11.4.1 concedere al Subappaltatore l'opportunità di rimediare al proprio inadempimento entro venti (20) giorni di calendario dalla data di apposita comunicazione dell'Appaltatore;

11.4.2 ottenere la tempestiva sostituzione dei Servizi non conformi con altri Servizi conformi al Subappalto;

11.4.3 eseguire (o incaricare un terzo di eseguire) qualsiasi lavoro aggiuntivo necessario per rendere i Servizi conformi al Subappalto;

11.4.4 rifiutare ulteriori Servizi, senza che questo esoneri il Subappaltatore dalla responsabilità per i Servizi non-conformi;

11.4.5 ottenere il risarcimento dei costi e dei danni sofferti dall'Appaltatore a causa dell'inadempimento del Subappaltatore;

11.4.6 risolvere il Subappalto in conformità con l'Articolo 15.2.

11.5 I diritti e i rimedi a favore dell'Appaltatore ai sensi del Subappalto sono esercitabili cumulativamente a (e non escludono) alcun altro diritto o rimedio previsto dal Subappalto o dalla legge.

12. PREZZO DEL SUBAPPALTO, PAGAMENTO, FATTURAZIONE

12.1 Il Subappaltatore riconosce che il Prezzo del Subappalto rappresenta il corrispettivo a copertura di tutti gli obblighi del Subappaltatore ai sensi del Subappalto e include i costi per l'esecuzione dei Servizi espressamente specificati nel Subappalto e tutti gli altri costi che, ancorché non previsti, siano necessari per l'esecuzione dei Servizi, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di supervisione, le commissioni, le tasse, i dazi, i costi di trasporto, i profitti e i margini, le spese generali, i costi per le licenze e i permessi e le spese di trasferta e viaggi, siano essi indicati o meno nel Subappalto.

12.2 I prezzi stipulati nel Subappalto sono fissi se non modificati in una Variante d'Ordine.

12.3 I termini e le procedure di pagamento applicabili sono specificati nel Subappalto.

12.4 Il Subappaltatore deve presentare le fatture nel rispetto delle norme applicabili, dei principi contabili generalmente accettati, in conformità ai requisiti indicati dall'Appaltatore nel Subappalto, e dovranno contenere le seguenti informazioni minime: nome del Subappaltatore, indirizzo e persona di

riferimento del Subappaltatore inclusi i relativi dettagli di contatto; data fattura; numero di fattura; numero d'ordine e numero di subappaltatore; indirizzo dell'Appaltatore; quantità; specifica dei Servizi; prezzo (importo totale fatturato); valuta; imposta o importo IVA; codice fiscale o partita IVA; numero di autorizzazione dell'operatore economico autorizzato e/o dell'esportatore autorizzato e/o altro numero di identificazione doganale, se applicabile; codice univoco.

12.5 Le fatture devono essere inviate all'Appaltatore secondo le previsioni della Legge Applicabile e, qualora previsto, devono essere accompagnate da un certificato attestante l'assenza di pegni o altri gravami sui beni oggetto di fattura. L'emissione di una fattura è considerata una conferma da parte del Subappaltatore di non avere – in aggiunta agli importi fatturati – null'altro a pretendere (fatte salve eventuali richieste presentate prima dell'emissione della fattura), per ogni attività connessa o collegata al Subappalto fino alla data di emissione della fattura.

12.6 Il Subappaltatore dovrà effettuare prontamente il pagamento di tutte le attrezzature e la manodopera utilizzati ai fini dell'esecuzione del Subappalto in modo da evitare l'imposizione di gravami di qualsiasi natura su qualsiasi bene fornito dal Subappaltatore nell'esecuzione dei Servizi. In caso di imposizione di tali vincoli o gravami da parte di qualsiasi terzo legittimato, il Subappaltatore dovrà, a proprie spese, porre prontamente in essere tutte le azioni necessarie ai fini della liberazione dei beni dai summenzionati gravami. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà fornire prova dell'avvenuta liberazione dal gravame. In alternativa, l'Appaltatore potrà, a propria discrezione, sostenere direttamente i costi per svincolare il bene e trattenere tali importi da qualsiasi somma dovuta al Subappaltatore.

12.7 L'Appaltatore si riserva il diritto di trattenere in tutto o in parte qualsiasi importo dovuto al Subappaltatore, qualora, a suo giudizio, ciò si renda necessario per proteggere l'Appaltatore da perdite o danni che possano derivare a causa di reclami nei confronti del Subappaltatore, o dal mancato pagamento da parte del Subappaltatore dei suoi subappaltatori o dipendenti, di tasse, imposte o contributi previdenziali. L'Appaltatore si riserva il diritto di compensare ogni danno o perdita con gli importi dovuti al Subappaltatore, o trattenere gli importi dovuti per i Servizi in caso di loro esecuzione noni conforme al Subappalto. Tuttavia, il Subappaltatore non ha il diritto utilizzare lo strumento della compensazione in proprio favore, a meno che la compensazione non sia stata approvata per iscritto dall'Appaltatore.

13. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

13.1 Il Subappaltatore dovrà indennizzare e manlevare l'Appaltatore e il Cliente da qualsiasi domanda o richiesta di risarcimento danni (sia essa promossa in sede legale o per via stragiudiziale) in relazione a morte, infortunio o lesioni subite da persone alle dipendenze del Subappaltatore o di uno qualsiasi dei suoi subappaltatori.

13.2 Fatto salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili di legge, il Subappaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Appaltatore e il Cliente da qualsiasi responsabilità, danno, costo, perdita o spesa di qualsiasi natura derivante da ogni inadempimento del Subappalto da parte del Subappaltatore. Il Subappaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Appaltatore da qualsiasi pretesa avanzata da una terza parte nei confronti dell'Appaltatore in relazione ai Servizi o comunque connessa al Subappalto, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le mande e le azioni per violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà assumere la difesa dell'Appaltatore e sostenerne i costi in qualsiasi azione promossa in qualsiasi sede da terzi in relazione ai Servizi o comunque connessa al Subappalto.

13.3 Il Subappaltatore si assume la piena responsabilità per gli atti e le omissioni dei propri dipendenti e/o subappaltatori.

13.4 L'Appaltatore si riserva il diritto di compensare i crediti derivanti dal Subappalto con qualsiasi importo dovuto al Subappaltatore.

14. ASSICURAZIONE

14.1 Il Subappaltatore dovrà mantenere in essere, a proprie spese, con compagnie assicurative di primaria importanza e finanziariamente solide, approvate dall'Appaltatore (come richiesto nelle Condizioni Speciali), le seguenti polizze assicurative: polizza di responsabilità professionale, polizza di responsabilità civile, polizza infortuni dipendenti/ responsabilità del datore di lavoro ("RCO").

14.2 Tutte le polizze assicurative dovranno includere l'Appaltatore come assicurato aggiuntivo e una rinuncia a favore dell'Appaltatore al diritto di surroga dell'assicuratore. Su richiesta dell'Appaltatore tutte le polizze assicurative e le loro condizioni (inclusa la rinuncia al diritto di surroga) dovranno essere estese Cliente. Entro la Data di entrata in vigore, il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore i certificati assicurativi e le conferme del pagamento dei premi. Il Subappaltatore dovrà inoltre fornire, su richiesta dell'Appaltatore, copie di tali polizze assicurative.

14.3 In caso di sinistro coperto dalle polizze di cui all'articolo 14, tutte le franchigie saranno a carico del Subappaltatore.

14.4 Il Subappaltatore dovrà avvisare l'Appaltatore di qualsiasi annullamento, mancato rinnovo o modifica sostanziale dei termini di qualsiasi assicurazione entro trenta (30) giorni di calendario dal verificarsi di tale evento.

14.5 Tutte le polizze del Subappaltatore (tranne la RCO) sono considerate assicurazioni di natura primaria e pertanto non sarà possibile attivare le coperture assicurative dell'Appaltatore al fine di ottenere un contributo o una partecipazione alla liquidazione del sinistro.

14.6 Qualora il Subappaltatore non fornisca i certificati assicurativi e non mantenga in essere le coperture assicurative ai sensi dell'Articolo 14, l'Appaltatore potrà procurarsi tale copertura assicurativa a spese del Subappaltatore.

14.7 Qualsiasi importo liquidato dalle assicurazioni al Subappaltatore dovrà essere utilizzato per la sostituzione e/o ripristino dei Servizi.

14.8 Nulla nel presente Articolo 14 esonera il Subappaltatore da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Appaltatore. Gli importi assicurati non possono essere considerati come una limitazione o esclusione delle responsabilità del Subappaltatore derivanti dal Subappalto.

15. RECESSO E RISOLUZIONE

15.1 L'Appaltatore potrà, a propria discrezione, recedere dal Subappalto in tutto o in parte, in qualsiasi momento con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Subappaltatore. Al ricevimento di tale comunicazione, il Subappaltatore interromperà l'esecuzione del Subappalto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.6, l'Appaltatore dovrà pagare al Subappaltatore i Servizi prestati e i materiali acquistati per l'esecuzione dei Servizi prima della data di recesso che non possono essere utilizzati dal Subappaltatore per altri scopi (la proprietà di tali Servizi e materiali si trasferirà all'Appaltatore all'atto del pagamento) e ogni altra costo diretto che sia stata debitamente provato e oggetto di verifica da parte dell'Appaltatore e che sia stato sostenuto per effetto del recesso. Tuttavia, l'importo totale che dovrà essere pagato dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo non potrà eccedere l'importo dei costi sostenuti fino alla data di recesso definito nelle Condizioni Speciali, o, in mancanza, l'importo dovuto dall'Appaltatore alla data del recesso ai sensi del Subappalto. Il Subappaltatore non avrà diritto a ulteriori importi derivanti dal recesso. In particolare, il Subappaltatore rinuncia a qualsiasi richiesta del lucro cessante ed in particolare della perdita dei profitti attesi e non maturati in conseguenza del recesso.

15.2 L'Appaltatore potrà, a propria discrezione, risolvere il Subappalto con effetto immediato se:

15.2.1 Il Subappaltatore è inadempiente a uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi del Subappalto, nel caso in cui non ponga rimedio a tale inadempimento entro dieci (10) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore recante richiesta di rimedio; o

15.2.2 fatto salvo l'Articolo 7.3, viene raggiunto l'importo massimo delle penali pagabile dal Subappaltatore, oppure, fatto salvo l'Articolo 7.5, dalle circostanze risulta chiaro che si verificherà un ritardo nella fornitura dei Servizi che darebbe diritto al massimo delle penali all'Appaltatore; o

15.2.3 Il Subappaltatore non fornisce, se richiesto dall'Appaltatore, a insindacabile giudizio di quest'ultimo, adeguata garanzia sulla sua capacità di continuare e/o completare l'esecuzione del Subappalto; o

15.2.4 c'è un cambiamento negativo nella posizione, finanziaria o di altro tipo, del Subappaltatore, per cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Il Subappaltatore sia inadempiente; o
- b) si richieda o sia emessa un'ordinanza provvisoria, o sia approvato un concordato volontario, o sia presentata una richiesta di fallimento o una sentenza di fallimento sia emessa nei confronti del Subappaltatore o
- c) insorgano circostanze che consentono al tribunale o a un creditore o a agli amministratori o soci, a seconda del caso, di nominare un curatore fallimentare o un amministratore giudiziario o di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Subappaltatore o di procedere alla sua liquidazione; o
- d) altra simile o analoga procedura sia avviata nei confronti o dal Subappaltatore a causa della propria insolvenza o in conseguenza di un debito; o

15.2.5 Il Subappaltatore cessa, o minaccia di cessare, volontariamente o involontariamente, l'esecuzione di una parte sostanziale della propria attività, e tale circostanza ha o avrà un effetto negativo sulla capacità del Subappaltatore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Subappalto; o

15.2.6 In caso di dichiarazione di garanzia falsa o imprecisa resa dal Subappaltatore che non venga rettificata o corretta entro 10 giorni di calendario dalla notifica del vizio da parte dell'Appaltatore, qualora tale falsità o imprecisione possano ragionevolmente produrre effetti negati sull'Appaltatore o sul Subappalto; o

15.2.7 in caso di cambio di controllo del Subappaltatore.

15.3 In caso di risoluzione ai sensi dell'Articolo 15.2, l'Appaltatore avrà diritto alla restituzione di tutti gli importi pagati al Subappaltatore ai sensi del Subappalto, al risarcimento di tutti i costi, le perdite, i danni di qualsiasi genere subiti in relazione a o derivanti da tale risoluzione.

15.4 In caso di risoluzione ai sensi dell'Articolo 15.2, l'Appaltatore, a propria discrezione, potrà completare il Subappalto o avvalersi di una terza parte per il completamento. Qualsiasi lavoro di completamento (eseguito sia dall'Appaltatore che da terzi) sarà integralmente a rischio e a spese del Subappaltatore.

15.5 In caso di risoluzione ai sensi dell'Articolo 15.2, su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore si impegna a cedere all'Appaltatore qualsiasi contratto con propri subappaltatori. Gli eventuali costi di cessione saranno a carico del Subappaltatore.

15.6 In caso di risoluzione del Contratto Principale per motivi diversi dall'inadempimento del Subappaltatore e conseguente recesso dell'Appaltatore dal Subappalto, il compenso spettante al Subappaltatore in conseguenza del recesso sarà limitato a quanto pagato dal Cliente all'Appaltatore per i lavori oggetto del Subappalto eseguiti.

15.7 Alla data di risoluzione del Subappalto, il Subappaltatore consegnerà immediatamente all'Appaltatore tutte le copie delle informazioni o dei dati che ha ricevuto a quest'ultimo in relazione al Subappalto. Il Subappaltatore dovrà altresì confermare per iscritto all'Appaltatore che il Subappaltatore non ha conservato alcuna copia di tali informazioni o dati.

15.8 Alla data di risoluzione del Subappalto, il Subappaltatore consegnerà immediatamente all'Appaltatore tutte le specifiche, i programmi e tutte le altre informazioni e i dati relativi ai Servizi (ivi inclusa tutta la Documentazione del Subappaltatore) esistenti in qualsiasi forma alla data di tale risoluzione.

15.9 La risoluzione del Subappalto, qualunque ne sia la causa, non influenza né pregiudica i diritti maturati dalle Parti al momento della risoluzione.

16. CONFORMITÀ, INTEGRITÀ

16.1 Il Subappaltatore dovrà eseguire i Servizi in conformità a tutte le Leggi Applicabili, nonché agli standard professionali applicabili ai Servizi.

16.2 Il Subappaltatore garantisce il pieno adempimento presente e futuro a tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni emesse da autorità competenti in materia di sicurezza dei prodotti e responsabilità da prodotto e limitazione alla circolazione di prodotti (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le normative/regolamenti/istruzioni REACH, RoHs, SCIP, Prop 65, Conflict Minerals) e provvederà alla preparazione e alla consegna alle autorità competenti di tutte le dichiarazioni e degli altri documenti, nonché al rilascio delle informazioni necessarie ai fini del rispetto delle summenzionate normative. Il Subappaltatore garantisce altresì che consegnerà all'Appaltatore (e a ogni sua Affiliata interessata) ogni documento, certificato o dichiarazione che attesti il rispetto da parte del Subappaltatore delle policy Hitachi Energy in materia di Material Compliance, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le policy in materia di minerali oggetto di conflitti ("Conflict Minerals"), cobalto ("Cobalt"), sostanze rischiose in prodotti ("Substances of Concern in Products") e elenco dei prodotti proibiti o con restrizioni d'uso ("List of Prohibited or Restricted Substances"), che siano applicabili al Contratto e come aggiornate nel corso della vigenza del Contratto disponibili al link: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/material-compliance> - **Material Compliance**. Ogni dichiarazione resa dal Subappaltatore all'Appaltatore (sia direttamente che indirettamente) in relazione alle normative e alle policy Hitachi Energy in materia di materiali utilizzati per o in connessione con la fornitura dei Prodotti o dei Servizi sarà considerata come una dichiarazione di garanzia ai sensi del Contratto e il Subappaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Appaltatore per tutte le conseguenze che possano derivare dalla falsità, non correttezza o incompletezza di tali dichiarazioni previste dal Contratto e delle Leggi Applicabili.

16.3 Il Subappaltatore garantisce il pieno adempimento presente e futuro a tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni emesse da autorità competenti in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le normativa in materia di schiavitù e tratta di essere umani, tassonomia, economia circolare) e provvederà alla preparazione e alla consegna alle autorità competenti di tutte le dichiarazioni e degli altri documenti, nonché al rilascio delle informazioni necessarie ai fini del rispetto delle summenzionate normative. Il Subappaltatore garantisce altresì che consegnerà all'Appaltatore (e a ogni sua Affiliata interessata) ogni documento, certificato o dichiarazione che attesti il rispetto da parte dell'Appaltatore delle policy Hitachi Energy in materia di sostenibilità (Hitachi Energy Sustainability Commitment) e requisiti richiesti ai fornitori Hitachi Energy in materia di sostenibilità e HSE (Hitachi Energy HSE & Sustainability Requirements for Contractors) che siano applicabili al Contratto e come aggiornate nel corso della vigenza del Contratto disponibili al link: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/sustainability#our-commitment>. Ogni dichiarazione resa dal Subappaltatore all'Appaltatore (sia direttamente che indirettamente) in relazione alle normative e alle policy Hitachi Energy in materia ESG sarà considerata come una dichiarazione di garanzia ai sensi del Contratto e il Subappaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Appaltatore per tutte le conseguenze che possano derivare dalla falsità, non correttezza

o incompletezza di tali dichiarazioni ai sensi del Contratto e delle Leggi Applicabili.

16.4 Il Subappaltatore garantisce il pieno adempimento a tutte le leggi, i regolamenti, nonché le istruzioni emesse da autorità competenti, in materia di importazione e esportazioni e pratiche doganali applicabili, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle volte a garantire i necessari sdoganamenti, prove di origine, licenze di importazione/esportazione ed esenzioni. A tal fine, il Subappaltatore avrà il dovere di presentare le necessarie richieste presso i competenti enti governativi e/o fornirà alle autorità competenti le informazioni integrative relative alla fornitura di servizi, al rilascio o al trasferimento di merci, hardware, software e tecnologia.

16.5 Nessun materiale o macchinario incluso o utilizzato per i Servizi deve provenire da società o Paese oggetto di embargo o altra misura equiparabile all'embargo imposto da qualsiasi autorità competente del Paese in cui i Servizi verranno utilizzati, o da qualsiasi altra autorità che abbia altrimenti competenza sui macchinari o sui materiali. Se uno qualsiasi tra i macchinari o i materiali che vengo utilizzati per i Servizi è o sarà soggetto a restrizioni all'esportazione, il Subappaltatore dovrà informare tempestivamente l'Appaltatore per iscritto fornendo i dettagli di tali restrizioni.

16.6 Ciascuna Parte garantisce che non effettuerà, direttamente o indirettamente, e di non essere al corrente che altri effettueranno, direttamente o indirettamente, alcun pagamento, e/o omaggi e/o si assumeranno altri impegni nei confronti dei propri clienti, di pubblici ufficiali o di agenti, altri intermediari, amministratori e dipendenti di ciascuna Parte o di qualsiasi altra terza parte, in maniera contraria alle leggi applicabili (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la U.S. Foreign Corrupt Practices Act, lo UK Bribery Act 2010 e, laddove applicabili, le leggi promulgate dagli Stati membri e firmatari che abbiano recepito la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri). Ciascuna Parte garantisce altresì il rispetto di tutte le relative leggi, regolamenti e di ogni altro atto avente forza di legge in materia corruzione. Nulla di quanto contenuto nel Subappalto farà sì che una Parte o una delle sue Affiliate possa essere tenuta a rimborsare all'altra Parte tali compensi dati o promessi.

16.7 Il Subappaltatore conferma di aver ricevuto una copia del Codice di Condotta di Hitachi Energy e del Codice di Condotta per i fornitori di Hitachi Energy o comunque di aver ricevuto informazioni su come accedere a entrambi i Codici di Condotta di Hitachi Energy online all'indirizzo www.hitachienergy.com/integrity. Il Subappaltatore accetta di adempiere ai propri obblighi contrattuali in conformità a entrambi i Codici di Condotta Hitachi Energy.

16.8 Hitachi Energy ha istituito canali di segnalazione attraverso i quali Subappaltatore e i suoi dipendenti possono segnalare sospette violazioni della Legge applicabile, delle politiche o degli standard di condotta: Portale Web: www.hitachienergy.com/integrity - **Canali di segnalazione**; dettagli di contatto specificati su questo portale Web.

Hitachi Energy Italy S.p.A. ha adottato un Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01, e successive modifiche, consultabile sul proprio sito internet;

16.9 La violazione di un obbligo contenuto nel presente articolo 16 costituisce grave inadempimento del Subappalto ai sensi dell'art. 1456 cc e autorizza l'altra Parte a risolvere il Subappalto con effetto immediato, fatti salvi gli ulteriori diritti o rimedi previsti dal Subappalto o dalla legge.

16.10 Nonostante quanto diversamente previsto nel Subappalto, il Subappaltatore dovrà, senza alcun limite, indennizzare e manlevare l'Appaltatore da tutte le responsabilità, i danni, i costi e/o le spese sostenute in conseguenza di inadempimento (e/o risoluzione del Subappalto ai sensi) del presente articolo, o derivanti da restrizioni all'esportazione che siano state nascoste dal Subappaltatore.

17. CESSIONE E SUBAPPALTO

17.1 Il Subappaltatore non può cedere, assoggettare a gravami o subappaltare il Subappalto o parti dello stesso (inclusi eventuali crediti dell'Appaltatore) senza il previo consenso scritto dell'Appaltatore.

17.2 L'Appaltatore può, a propria discrezione, cedere, assoggettare a gravami, subappaltare alle proprie Affiliate o in qualsiasi altro modo disporre del Subappalto.

18. AVVISI E COMUNICAZIONE

18.1 Qualsiasi comunicazione deve essere inviata nella lingua del Subappalto a mezzo lettera raccomandata, corriere o posta elettronica all'indirizzo della Parte interessata indicato nel Subappalto o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte interessata abbia comunicato per iscritto all'altra Parte. Gli invii a mezzo posta elettronica richiedono la conferma scritta di avvenuta ricezione da parte della Parte ricevente.

19. RINUNCE

19.1 La mancata applicazione o il mancato esercizio di qualsiasi disposizione del Subappalto non costituisce una rinuncia a far valere tale disposizione e non inficerà il diritto di far valere successivamente tale disposizione o qualsiasi altra disposizione del Subappalto.

20. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1 Il Subappalto è regolato dalle leggi dello Stato in cui ha sede legale l'Appaltatore, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci.

20.2 Laddove l'Appaltatore e il Subappaltatore abbiano sede legale nello stesso Paese, qualsiasi controversia derivante dal Subappalto che non possa essere definita bonariamente o tramite mediazione, dovrà essere sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti del luogo in cui l'Appaltatore ha sede legale.

20.3 Laddove l'Appaltatore e il Subappaltatore abbiano sedi legali in Paesi diversi, qualsiasi controversia derivante dal Subappalto, che non possa essere definita bonariamente o tramite mediazione, dovrà essere risolta in via definitiva ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi da tre arbitri nominati conformemente a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede nel luogo in cui ha sede l'Appaltatore. La lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua l'inglese. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante per entrambe le Parti e nessuna delle Parti può appellarsi per la revisione.

20.4 Il Subappaltatore conserverà tutte le informazioni e i dati che potrebbero essere necessari per motivare qualsiasi reclamo o azione. Senza ammettere la propria responsabilità, l'Appaltatore può, a propria discrezione, dopo aver ricevuto qualsiasi comunicazione in merito a un reclamo o azione promossa dal Subappaltatore, monitorare i summenzionati dati e informazioni e richiedere al Subappaltatore la conservazione di ulteriori dati e informazioni relativi al reclamo e all'azione. L'Appaltatore ha diritto di monitorare le modalità di conservazione dei dati e informazioni e di ottenere copia degli stessi, direttamente o attraverso propri rappresentanti debitamente autorizzati. Il Subappaltatore dovrà garantire che l'Appaltatore abbia il diritto di esercitare gli stessi poteri di controllo nei confronti di qualsiasi subappaltatore del Subappaltatore. Tali controlli o ispezioni non esonereranno il Subappaltatore da alcuna responsabilità.

21. RISERVATEZZA, SICUREZZA DEI DATI, PROTEZIONE DATI

21.1 Il Subappaltatore manterrà strettamente riservati tutti i Dati dell'Appaltatore e qualsiasi altra informazione riguardante l'attività dell'Appaltatore o delle sue Affiliate, i loro prodotti e/o le

loro tecnologie che il Subappaltatore abbia ottenuto in relazione ai Servizi (sia prima che dopo l'accettazione del Subappalto). Il Subappaltatore limiterà la divulgazione di tale materiale riservato ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori o altre terze parti che abbiano necessità di conoscerli ai fini dell'esecuzione dei Servizi. Il Subappaltatore dovrà garantire che tali dipendenti, agenti, subappaltatori o altre terze parti siano soggetti e rispettino gli stessi obblighi di riservatezza applicabili al Subappaltatore ai sensi del Subappalto e sarà responsabile per qualsiasi divulgazione non autorizzata da parte di tali soggetti.

21.2 Il Subappaltatore applicherà idonee tutele, adeguate al tipo di Dati dell'Appaltatore da tutelare, contro l'accesso o la divulgazione non autorizzati di tali Dati dell'Appaltatore e li proteggerà in conformità agli standard di tutela generalmente accettati nel relativo settore, o nello stesso modo e con lo stesso grado con cui tutela i propri dati confidenziali e le proprie informazioni esclusive, applicando al riguardo la modalità di protezione, che tra le due summenzionate risulterà più sicura. Il Subappaltatore potrà divulgare informazioni confidenziali ai Destinatari Aggiuntivi Consentiti (ovvero i rappresentanti autorizzati del Subappaltatore, inclusi revisori dei conti, legali e consulenti) sempre a condizione che (i) tale informazione sia divulgata solo a chi ne abbia stretta necessità ai fini dell'esecuzione del Subappalto e (ii) tali Destinatari Aggiuntivi Consentiti sottoscrivano con il Subappaltatore un accordo di riservatezza con termini sostanzialmente identici a quelli previsti dal presente articolo o, ove applicabile, che siano tenuti al rispetto dei codici di condotta professionale che garantiscano la confidenzialità di tali informazioni.

21.3 Il Subappaltatore non dovrà (i) utilizzare i Dati dell'Appaltatore per altri fini che non siano connessi all'esecuzione dei Servizi e del Subappalto, o (ii) riprodurre i Dati dell'Appaltatore, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia richiesto dai rispettivi documenti contrattuali, o (iii) divulgare i Dati dell'Appaltatore a terzi, fatta eccezione per i Destinatari Aggiuntivi Consentiti o per le divulgazioni a terzi previamente autorizzate dall'Appaltatore.

21.4 Il Subappaltatore conviene che all'Appaltatore sia consentito fornire informazione ricevuta dal Subappaltatore alle proprie Affiliate e a terze parti.

21.5 Sicurezza Informatica (Cyber Security)

21.5.1 Il Subappaltatore si impegna a rispettare, e sarà responsabile e farà in modo che i Destinatari Aggiuntivi Consentiti rispettino, ogni procedura, policy o standard in materia di sicurezza informatica che abbia ricevuto dall'Appaltatore o da qualsiasi Affiliata dell'Appaltatore nel corso della vigenza del Contratto ed in particolare i requisiti in materia di sicurezza informatica di Hitachi Energy applicati ai fornitori (Hitachi Energy Cyber Security Requirements for Suppliers) disponibili al seguente link: www.hitachienergy.com/about-us/supplying – **Supplier Cyber Security**, o come altrimenti previsti nel Contratto.

21.5.2 Il Subappaltatore sarà responsabile in via esclusiva di fornire e assicurare una connessione sicura tra i suoi sistemi informatici e di rete (ivi incluse la sua rete di network interna e le interfacce esterne) con quelli dell'Appaltatore utilizzando procedure e standard di sicurezza generalmente accettate nel settore della sicurezza e protezione di dati e reti. Queste procedure e standard di protezione e sicurezza dovranno comprendere, se applicabili, tra l'altro, l'installazione di firewall, utilizzo di sistemi di autenticazione e controllo dell'identità e di sistemi di criptazione e codifica di dati e installazione di software anti-virus programmati per la protezione contro Incidenti Informatici, accessi non autorizzati, interferenze, intrusioni, fuga, furto, perdita di dati e informazioni.

21.5.3 Il Subappaltatore informerà immediatamente (per iscritto), e comunque entro ventiquattro (24) ore, l'Appaltatore ogniqualvolta abbia ragionevole motivo di ritenere che si sia verificato un Incidente Informatico. Il Subappaltatore dovrà far prontamente pervenire all'Appaltatore aggiornamenti sul presunto Incidente Informatico e una relazione che dettagli: (a)

la natura del presunto Incidente Informatico; (b) la data e ora in cui si è verificato, il quantitativo e tipologia di informazioni che si presume siano state esposte; (c) misure adottate per investigare sulle circostanze del presunto Incidente Informatico e per prevenire un nuovo Incidente Informatico. Il Subappaltatore dovrà adottare misure adeguate a contenere gli effetti dell'Incidente Informatico e dovrà, a proprie spese, cooperare con ed assistere l'Appaltatore nella preparazione delle misure da adottare in relazione all'Incidente Informatico. La comunicazione di cui al primo paragrafo dovrà essere effettuata all'indirizzo: cybersecurity@hitachienergy.com.

21.5.4 L'Appaltatore, le sue Affiliate e il rispettivo personale non saranno in alcun modo responsabili per i danni di qualsiasi natura che possano derivare da un Incidente Informatico e il Subappaltatore manleva e terrà indenni gli stessi da qualsiasi reclamo, pretesa o azione (e dalle relative richieste di danni) in relazione a ogni Incidente Informatico, accesso non autorizzato, intrusione, fuga, furto o perdita di dati o informazioni che sia causato da una mancata o limitata protezione dei sistemi informatici e di rete del Subappaltatore imputabile a quest'ultimo.

21.6 Protezione dei dati personali

21.6.1 Se l'Appaltatore rivela i Dati personali al Subappaltatore, il Subappaltatore dovrà rispettare tutte le leggi e le norme sulla privacy e la protezione dei dati applicabili.

21.6.2 Il Subappaltatore dovrà adottare misure di protezione materiali, tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza dei Dati Personali idoneo a garantire la protezione da qualsiasi rischio e di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

21.6.3 Il Subappaltatore darà prontamente (evitando ritardi) il proprio consenso al proprio consenso a qualsivoglia modifica al presente articolo 24 che, qualora tale modifica, secondo il ragionevole parere dell'Appaltatore o delle sue Affiliate, sia necessaria per rispettare qualsivoglia legge o regolamento sulla privacy e la protezione dei dati personali e/o decisioni, linee guida o pareri di qualsivoglia ente o autorità competente si impegna a recepire tali modifiche senza costi aggiuntivi per l'Appaltatore.

21.6.4 Il Subappaltatore prende atto che il trattamento dei Dati Personali in conformità al Subappalto potrebbe richiedere la sottoscrizione di ulteriori accordi sul trattamento e/o la protezione dei dati personali con l'Appaltatore o le sue Affiliate. Nel caso in cui tali accordi aggiuntivi non siano conclusi contestualmente al Subappalto, il Subappaltatore, le relative Affiliate o i relativi subappaltatori dovranno, su richiesta dell'Appaltatore, prontamente sottoscrivere tali accordi, come predisposti dall'Appaltatore o come previsto da disposizioni inderogabili di legge o da provvedimenti di qualsivoglia ente o autorità competenti in materia di protezione dei dati personali.

22. INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE

L'invalidità o la non opponibilità di qualsiasi articolo del Subappalto non inficerà la validità o l'applicabilità delle restanti clausole. Il Subappalto sarà efficace come se l'articolo nullo non fosse stato inserito nel Subappalto.

23. SOPRAVVIVENZA

23.1 Resteranno pienamente in vigore, nonostante la cessazione del Subappalto per qualsiasi ragione, le disposizioni del Subappalto indicate nel successivo articolo 23.2 o quelle che per loro natura o per il contenuto siano destinate a rimanere efficaci nonostante tale cessazione.

23.2 Gli obblighi di cui agli articoli 11 (Garanzia e Rimedi), 13 (Responsabilità e Manleva) e 21 (Riservatezza, Sicurezza dei Dati, Protezione dei Dati) rimarranno in essere per un periodo di tempo indeterminato e sopravvivranno all'estinzione o alla risoluzione del Subappalto.

24. TOTALITA' DELLE INTESE

Il Subappalto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente accordo in qualsiasi forma (sia orale che scritta) tra le stesse in relazione all'oggetto del Subappalto.

25. RAPPORTO DELLE PARTI

Il rapporto tra le Parti è quello di parti pienamente indipendenti tra di loro che trattano a condizioni di mercato e nulla nel Subappalto può essere interpretato come atto a creare un rapporto di agenzia o vincoli di subordinazione tra Subappaltatore e Appaltatore o a costituire qualsiasi forma di associazione, consorzio, partnership o joint-venture tra il Subappaltatore, l'Appaltatore e/o il Cliente, e il Subappaltatore non è autorizzato ad agire in nome e per conto dell'Appaltatore o del Cliente.

26. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PER GLI APPALTI PUBBLICI

- a) Il Subappaltatore – in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente dell'Appaltatore nell'ambito del Subappalto – si impegna ad assolvere, ove applicabili, a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge nr. 136/2010, come modificata dalla Legge nr. 217/2010.
- b) In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, il Subappaltatore deve utilizzare, per i movimenti finanziari associati alle attività del Subappalto, uno o più conti correnti bancari o postali aperti presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
- c) Tutti i movimenti finanziari connessi alle attività del Subappalto devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o tramite Ri.Ba. (ricevuta bancaria elettronica).
- d) Tutti i movimenti finanziari connessi alle attività del Subappalto dovranno indicare: il relativo codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, il relativo codice univoco di progetto (CUP). Il Subappaltatore si impegna ad indicare il CIG (e, ove previsto, il CUP) in tutte le fatture che emetterà all'Appaltatore.
- e) Il Subappaltatore è tenuto a trasmettere all'Appaltatore gli estremi identificativi del suddetto conto bancario dedicato entro 10 giorni dalla stipula del Subappalto nonché, entro il medesimo termine, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare su quel conto. Il Subappaltatore dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai dati trasmessi.
- f) Qualora i crediti del Subappaltatore derivanti dal Subappalto, previa approvazione scritta dell'Appaltatore, siano oggetto di cessione a terzi, i suddetti obblighi dovranno essere adempiuti anche dal cessionario. A tal fine, il Subappaltatore si impegna, anche con promessa del fatto del terzo, a far sì che il cessionario si assuma gli obblighi di cui sopra.
- g) La violazione da parte del Subappaltatore di una o più disposizioni della Legge nr. 136/2010, così come modificata dalla Legge nr. 217/2010, legittima l'Appaltatore a dichiarare la risoluzione di diritto del Subappalto
- h) A pena di nullità del Subappalto, il Subappaltatore si impegna a includere nei contratti coi suoi subappaltatori, subfornitori o sub-contraenti, previa autorizzazione scritta dell'Appaltatore, una clausola simile in base alla quale ciascuno di essi si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto articolo 3 della Legge nr. 136/2010, così come modificata dalla Legge nr. 217/2010.
- i) Il Subappaltatore, in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente dell'Appaltatore, si obbliga a comunicare tempestivamente alla parte associata al CIG comunicato dall'Appaltatore nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente – il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte della controparte.

Firma del Subappaltatore:

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Subappaltatore espressamente accetta ed approva i seguenti articoli:

- articolo 2 – Applicazione delle condizioni;
- articolo 3 – Responsabilità del Subappaltatore;
- articolo 5 – Varianti d'Ordine;
- articolo 7- Ritardata Consegna;
- articolo 9 – Sospensione del Subappalto;
- articolo 12 – Prezzo del Subappalto, Pagamento, Fatturazione;
- articolo 13 – Responsabilità e Manleva;
- articolo 15 – Recesso e Risoluzione;
- articolo 17 – Cessione e Subappalto;
- articolo 20 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie;
- articolo 21 – Riservatezza, sicurezza dei dati, protezione dei dati.

Firma del Subappaltatore:
